



COMUNE DI
San Giuliano Milanese



GUIDA AI DIRITTI E DOVERI NEL MATRIMONIO E NELLE UNIONI CIVILI

*Impaginazione e progetto Grafico:
Comune di San Giuliano Milanese*

*Realizzato in collaborazione con:
Gruppo NO Violenza sulle Donne SGM*

*Si ringraziano per la consulenza giuridica:
Avv. Anna Caldi
Avv. Deborah Folloni
Avv. Cinzia Papetti*

Finito di stampare nel mese di marzo 2022

Questo libretto prende spunto dall'opuscolo già realizzato qualche anno fa, redatto in collaborazione con il Gruppo "No alla Violenza sulle donne SGM", con il quale l'Amministrazione Comunale condivide la proposta di rinnovata diffusione, perché ritiene che la consapevolezza dei propri diritti può favorire la prevenzione e il contrasto a ogni forma di abuso e restituire libertà.

Il sentiero che conduce all'uguaglianza nei diritti di genere è infatti ancora lungo e dobbiamo percorrerlo tutti insieme, perché solo così possiamo rendere la società più sicura, più giusta e più democratica.

Già dagli anni '70 sono state introdotte nell'ordinamento italiano varie leggi che hanno profondamente mutato la condizione della donna e novità, miglioramenti e aggiornamenti sono stati introdotti successivamente. Molte di tali leggi, tuttavia, pur essendo in vigore da anni, sono ancora scarsamente applicate e, per ottenere quanto in esse riconosciuto, sono necessarie conoscenza e determinazione.

Questa piccola guida, per come è stata concepita, non ha certo la presunzione di fornire il quadro completo dei diritti e doveri che riguardano il matrimonio e le unioni civili, ma gli Assessorati alle Pari Opportunità, all'Educazione, ai Servizi Demografici del Comune di San Giuliano Milanese, auspicano comunque che, contribuendo alla conoscenza delle leggi, possa accompagnare donne e uomini nella presa di coscienza del proprio ruolo nella società e aiutare così ad affrontare con maggiore consapevolezza le sfide del nostro tempo, contro tutte le forme di abuso.

GUIDA AI DIRITTI E DOVERI NEL MATRIMONIO E NELLE UNIONI CIVILI

1

IL MATRIMONIO

- Il matrimonio come atto: nozione e natura giuridica
- Il matrimonio come rapporto: la società coniugale

P. 6

REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

La comunione legale: attribuisce ai coniugi uguali poteri di cogestione e uguali diritti sugli acquisti.

- Comunione immediata
- Comunione differita
- Che beni rimangono esclusi della comunione?
- Quando si scioglie la comunione?

Regimi convenzionali

- La comunione convenzionale
- La separazione dei beni
- Il fondo patrimoniale

L'impresa familiare

P. 8

2

INDICE

LA CRISI CONIUGALE

Separazione personale

- Giudiziale
- Consensuale
- Di fatto
- Effetti personali della separazione
- Effetti patrimoniali della separazione
- Assegnazione della casa familiare
- Affidamento dei figli

Riconciliazione

Divorzio

- Congiunto
- Contenzioso
- Effetti personali del divorzio
- Effetti patrimoniali del divorzio
- Assegnazione della casa familiare
- Affidamento dei figli

P. 12

3

INDICE

4

STRUMENTI NEGOZIALI PER ADDIVENIRE ALLA SEPARAZIONE PERSONALE ED AL DIVORZIO

- Negoziazione assistita da avvocati
- Accordo stipulato davanti al Sindaco

P. 15

AFFIDAMENTO DEI FIGLI A SEGUITO DI SEPARAZIONE, DIVORZIO, NULLITÀ DEL MATRIMONIO E PROCEDIMENTI RELATIVI A FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI

- Condiviso
- Esclusivo
- Diritti del minore
- Figli maggiorenni

P. 16

5

ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE A SEGUITO DI SEPARAZIONE, DIVORZIO, NULLITÀ DEL MATRIMONIO E PROCEDIMENTI RELATIVI A FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI

- Coppia senza figli
- Coppia con figli

P. 17

6

LA COPPIA DI FATTO

Rilevanza del rapporto
di convivenza

P. 18

7

LA FAMIGLIA E I DIRITTI DELLE DONNE

IL MATRIMONIO

Il Matrimonio come atto: nozione e natura giuridica

Il Matrimonio, secondo l'ordinamento giuridico vigente, è l'atto che ha per effetto la costituzione dello stato coniugale e per causa la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi.

Si distingue:

- il matrimonio come atto giuridico: è il consenso che, nelle forme proprie della celebrazione del matrimonio, due persone si scambiano dando così origine ad una famiglia legittima; può essere regolato o dal diritto civile (in caso di matrimonio civile o matrimonio acattolico, in questo caso gli effetti civili sono subordinati alla trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile) o dal diritto civile e dal diritto canonico (in caso di matrimonio canonico o concordatario);
- il matrimonio come rapporto: dà vita al rapporto coniugale che perdura fino allo scioglimento del matrimonio e fa sorgere particolari diritti e doveri in capo ai coniugi ; è regolato unicamente dal diritto civile: una volta scelta liberamente la forma di celebrazione, la società coniugale rimane disciplinata esclusivamente dalle leggi civili.

Il Matrimonio come rapporto: la società coniugale

La legge disciplina i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, fissando per essi una serie di diritti e doveri reciproci.

La Riforma del diritto di famiglia del 1975 ha cercato di adeguare la normativa sui diritti e doveri dei coniugi al principio fondamentale sancito dall'art. 29 della Costituzione: "il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".

Questo principio trova applicazione in particolare: nell'art. 143 c.c., secondo cui la moglie ed il marito acquistano gli stessi diritti ed assumono gli stessi doveri; dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco: - alla coabitazione, che consiste nella normale convivenza di moglie e marito e cioè nella comunione; - alla fedeltà, che consiste nell'obbligo per i coniugi di astenersi dall'intraprendere rapporti extraconiugali con altre persone; - all'assistenza e collaborazione, dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla collaborazione nell'interesse della famiglia: ciascun coniuge, quindi, deve far fronte alle esigenze anche materiali dell'altro quando questi non è in grado di provvedervi (la violazione di quest'obbligo può, peraltro, costituire reato); - contribuzione, entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

La violazione dei predetti doveri coniugali comporta l'addebito della separazione; trattasi di lesione di un interesse tutelato e può comportare il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e ss.

Nell'art. 144 c.c., i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e si attribuisce a ciascuno il potere di attuare l'indirizzo concordato. Nell'art. 147 c.c., entrambi i coniugi hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare e assistere moralmente i figli tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. All'interno del nucleo familiare tutte le decisioni che riguardano la vita di coppia e quella dei figli devono essere prese dai coniugi di comune accordo, con trasparenza e senza prevaricazioni.

Ognuno dei coniugi deve contribuire al mantenimento della famiglia: le donne casalinghe partecipano al sostentamento del nucleo familiare attraverso il lavoro di cura e domestico!

REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

Il regime patrimoniale è la disciplina delle spettanze e dei poteri dei coniugi in ordine all'acquisto ed alla gestione dei beni. Ai sensi dell'art. 159 c.c., il regime legale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'art. 162 c.c., è costituito dalla **comunione dei beni**.

I coniugi possono derogare al regime di comunione mediante un'apposita convenzione (che deve essere stipulata per atto pubblico a pena di nullità e necessita la presenza di testimoni), accordandosi per un regime di separazione dei beni o di comunione convenzionale. La scelta del regime di separazione dei beni può essere dichiarata anche nell'atto di celebrazione del matrimonio. E' poi possibile creare convenzionalmente un vincolo di destinazione su alcuni beni a mezzo dell'istituto del fondo patrimoniale. I cittadini stranieri possono scegliere il regime patrimoniale del loro Paese (art. 30 L. 218/95).

La Comunione legale: attribuisce ai coniugi uguali poteri di gestione e uguali diritti sugli acquisti.

Costituiscono oggetto della comunione cosiddetta immediata:

1. gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
2. le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Costituiscono, invece, oggetto della comunione detta differita:

1. i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
2. i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione non sono stati consumati;
3. i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi, costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente il matrimonio, solo se sussistono al momento dello scioglimento della comunione.

Non cadono in comunione i cosiddetti beni personali:

1. i beni acquistati dai coniugi prima del matrimonio o sui quali si era titolari di un diritto reale di godimento;
2. i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi siano attribuiti alla comunione;
3. i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge (es. Abbigliamento, orologi ecc.) ed i loro accessori;
4. i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge (e gli strumenti di lavoro) tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte

della comunione. Può trattarsi anche di beni immobili come ad esempio lo studio professionale;

5. i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
6. i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o con il loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

L'acquisto effettuato dopo il matrimonio di beni immobili, o di beni mobili registrati (autoveicoli, navi ecc.) è escluso dalla comunione se tale esclusione risulta dall'atto di acquisto e se di esso risulta essere stato parte anche l'altro coniuge.

L'amministrazione del patrimonio spetta ad entrambi i coniugi, in applicazione del principio dell'uguaglianza.

Occorre però distinguere tra ordinaria e straordinaria amministrazione:

- li atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti da ciascuno dei coniugi disgiuntamente: si tratta di quegli atti di utilizzazione, conservazione e manutenzione che riguardano i bisogni ordinari della famiglia, la rappresentanza in giudizio è riconosciuta disgiuntamente a ciascun coniuge (anche uno solo può validamente compiere gli atti processuali);
- gli atti di straordinaria amministrazione (nonché la stipula dei contratti con i quali si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni) spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.

Nel caso in cui gli atti vengano compiuti senza il necessario consenso dell'altro coniuge:

- l'atto riguardante beni immobili o beni mobili registrati è annullabile;
- l'atto riguardante beni mobili resta valido ma il coniuge che lo ha compiuto senza il consenso è obbligato, su istanza dell'altro coniuge, a ricostituire lo stato di comunione, in natura o per equivalente in denaro. Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipula di un atto di straordinaria amministrazione, l'altro può rivolgersi al Giudice per ottenere l'autorizzazione al compimento dell'atto nel caso in cui questo sia necessario all'interesse della famiglia o dell'azienda coniugale. Un coniuge può farsi autorizzare, altresì, se l'altro è assente o impedito. Per quanto riguarda la comunione legale di fronte ai creditori, viene escluso che i beni della comunione debbano rispondere:
- delle obbligazioni contratte da uno solo dei coniugi per interessi estranei a quelli della famiglia;
- delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.

La comunione si scioglie in presenza di una delle seguenti cause:

- morte di uno dei coniugi
- dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi
- sentenza di divorzio-separazione personale
- separazione giudiziale dei beni, che può essere ottenuta in caso di interdizione o inabilitazione di uno dei coniugi o in caso di cattiva amministrazione;

- quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze o capacità di lavoro
- mutamento convenzionale del regime patrimoniale-pronuncia di fallimento di uno dei coniugi-sentenza di annullamento del matrimonio

Regimi convenzionali:

- **La comunione convenzionale:** è effetto di un negozio giuridico, con tutte le conseguenze civili e fiscali che ne derivano. Le convenzioni possono escludere alcuni beni dalla comunione o, invece, includere dei beni che non sarebbero compresi nella comunione legale, purchè non si tratti di beni di uso personale o di beni che servono per la professione o beni ottenuti per risarcimento del danno o pensione. Possono, quindi, formare oggetto della comunione, per effetto di contratto tra le parti, i beni acquisiti prima del matrimonio, quelli ricevuti in donazione o successione e quelli acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali. Con la convenzione i coniugi non possono derogare le norme per l'amministrazione della comunione, né evitare l'uguaglianza delle quote relativamente ai beni che sarebbero oggetto di comunione legale.
- **La separazione dei beni:** ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo e i redditi derivanti da tali beni sono attribuiti esclusivamente al coniuge che ne risulta titolare. La scelta di questo regime patrimoniale viene attuata con una convenzione avente la forma richiesta per le convenzioni dalla legge, ma può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio e annotata a margine dell'atto di matrimonio stesso.
- **Il fondo patrimoniale:** è dato da un complesso di beni immobili, beni mobili registrati o di titoli di credito destinato alla soddisfazione dei bisogni della famiglia; il vincolo di destinazione si concretizza in una speciale disciplina in materia di amministrazione ed alienazione dei beni. Deve essere costituito mediante atto pubblico ed autori del conferimento possono essere uno o entrambi i coniugi oppure un terzo. I frutti del fondo devono essere impiegati per i bisogni della famiglia e amministrati secondo le regole della comunione legale. Per quanto concerne l'alienazione dei beni del fondo si distinguono due ipotesi: - se ci sono figli minori, è necessaria l'autorizzazione del Tribunale; - se non vi sono figli minori, l'alienazione è subordinata solo al consenso di entrambi i coniugi, salvo che i beni siano stati dichiarati alienabili già all'atto della costituzione del fondo. La destinazione del fondo patrimoniale termina a seguito dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. I beni che costituiscono il fondo patrimoniale sono impignorabili.

Per verificare il proprio regime patrimoniale è sufficiente richiedere presso il Comune ove è stato celebrato il matrimonio un certificato

denominato "estratto per riassunto dell'atto di matrimonio".

Se non risultano annotazioni il regime patrimoniale scelto è la comunione dei beni, se invece la scelta era stata la separazione dei beni in tal caso risulta annotata proprio tale dicitura.

L'impresa familiare

Si definisce impresa familiare l'impresa in cui prestano attività di lavoro continuativa il coniuge dell'imprenditore, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. Dalla partecipazione all'impresa familiare il soggetto acquista:

- il diritto al mantenimento
- il diritto di partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda.

È esclusa ogni presunzione di gratuità del lavoro prestato, anche quando non siano avanzate richieste retributive. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. Oltre ai diritti economici la legge attribuisce ai famigliari anche il diritto di partecipare alla gestione dell'impresa.

In sede di separazione personale è opportuno segnalare l'eventuale partecipazione nell'impresa familiare. Da tale partecipazione derivano non solo doveri ma anche diritti che potranno essere fatti valere avanti l'Autorità Giudiziaria se non adeguatamente riconosciuti dal coniuge.

LA CRISI CONIUGALE

Separazione personale

La separazione dei coniugi è la situazione di legale sospensione dei doveri reciproci dei coniugi, salvo quello di reciproco rispetto. Non determina lo scioglimento del vincolo matrimoniale (i coniugi non possono contrarre nuove nozze) ed ha carattere transitorio perché può finire in qualsiasi momento con la riconciliazione dei coniugi.

Tipologie:

- **giudiziale:** è pronunciata con sentenza dal Tribunale ad istanza di uno o di entrambi i coniugi a seguito di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza o rechino grave pregiudizio all'educazione della prole. Il Giudice, su richiesta di una parte, e qualora ne ricorrano i presupposti, può dichiarare a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione. Presupposto sostanziale dell'addebito è un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. La dichiarazione di addebito ha due conseguenze:
 - la perdita, da parte del coniuge cui è stata addebitata la separazione, del diritto al mantenimento dall'altro coniuge. NB: permane invece il diritto (eventuale) agli alimenti
 - la perdita dei diritti successori in capo al coniuge a cui è stata addebitata la separazione
- **consensuale:** avviene per accordo delle parti e, per avere efficacia, deve essere omologata dal Tribunale.
- **di fatto:** è l'interruzione della convivenza dei coniugi, senza l'intervento di alcun provvedimento del Tribunale, ma attuata ugualmente in via di mero fatto. È **priva di effetti giuridici**.

Riconciliazione

Gli effetti della separazione possono cessare con la riconciliazione dei coniugi che può essere:

- espressa se consacrata in un accordo formale
- tacita se attuata con la ripresa della vita in comune o comunque con un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione.

Effetti personali della separazione:

- cessazione dell'obbligo di coabitazione e di fedeltà
- affievolimento dei doveri coniugali

Effetti patrimoniali della separazione:

- assegno di mantenimento. Presupposti sono la mancanza di adeguati redditi

propri e non sia stata addebitata la separazione al coniuge richiedente. L'entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

Assegnazione della casa familiare (vedi cap. dedicato)

Affidamento dei figli (vedi cap. dedicato)

Divorzio

Il divorzio è una delle cause di scioglimento del vincolo matrimoniale (le altre cause sono: la morte di uno dei coniugi e la dichiarazione di morte presunta). Lo scioglimento del matrimonio (in caso di matrimonio civile) o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di matrimonio concordatario) può essere domandata da uno dei coniugi quando è stata pronunciata "con sentenza passata in giudicato" la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18/12/1970). In tutti i casi, per la proposizione della domanda, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno 12 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale e da 6 mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati (vedi infra) ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale di stato civile (vedi infra).

Tipologie:

- **congiunto:** attuabile sulla base del semplice accordo dei coniugi
- **contenzioso:** i coniugi non concordano sulle condizioni di divorzio

Effetti personali del divorzio:

- mutamento dello stato civile e conseguente possibilità di contrarre nuove nozze
- la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio

Effetti patrimoniali del divorzio:

1. perdita dei diritti successori;
2. diritto a percepire un assegno divorzile periodico o una tantum. Presupposti sono la mancanza di mezzi adeguati a mantenere il precedente tenore di vita e l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive. L'entità è determinata in relazione alle condizioni dei coniugi, al reddito di entrambi, al contributo personale ed economico dato da ciascuno alla condizione familiare ed alla formazione del patrimonio e valutati tutti i predetti elementi anche in

- rapporto alla durata del matrimonio;
3. diritto all'attribuzione della pensione di reversibilità all'ex coniuge già titolare di assegno di mantenimento;
 4. diritto all'attribuzione di un assegno periodico a carico dell'eredità a favore dell'ex coniuge in stato di bisogno e già titolare dell'assegno di mantenimento;
 5. diritto ad una percentuale sull'indennità di fine rapporto di lavoro dell'ex coniuge (in presenza degli altri requisiti richiesti dalla legge)" oppure "(sempre che sia beneficiario di un assegno divorzile periodico);
 6. scioglimento della comunione legale qualora questo non fosse già avvenuto con la separazione.

Assegnazione della casa coniugale (vedi cap. dedicato)

Affidamento dei figli (vedi cap. dedicato)

STRUMENTI NEGOZIALI PER ADDIVENIRE ALLA SEPARAZIONE PERSONALE E AL DIVORZIO

Questi strumenti consentono ai coniugi di raggiungere, fuori dal processo ed in forza di un atto di autonomia privata, la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, lo scioglimento del matrimonio ovvero la modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

Negoziazione assistita da avvocati

Accordo sottoscritto dalle parti con l'assistenza di avvocati (almeno uno per parte). Tale accordo deve essere successivamente trasmesso al Procuratore della Repubblica il quale, se non ravvisa alcuna irregolarità (in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti valuta se risponde all'interesse dei medesimi) comunica agli avvocati il proprio nulla osta/autorizzazione. Gli avvocati devono quindi provvedere alla trasmissione di copia autenticata dell'accordo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto/trascritto. L'Ufficiale di Stato civile ne cura l'annotazione. L'accordo produce gli effetti dei provvedimenti giudiziari.

Accordo stipulato davanti al Sindaco

Solo in assenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

Il Sindaco, nella veste di Ufficiale di Stato Civile, riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che vogliono separarsi o far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenere lo scioglimento o modificare le condizioni di separazione o divorzio nei termini tra loro concordati.

L'accordo non può contenere trasferimenti e/o pattuizioni di carattere patrimoniale.

L'accordo produce gli effetti dei provvedimenti giudiziari.

AFFIDAMENTI DEI FIGLI A SEGUITO DI SEPARAZIONE, DIVORZIO, NULLITA' DEL MATRIMONIO, PROCEDIMENTI RELATIVI A FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI

Tipologie:

Condiviso: È la tipologia preferenziale. L'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i genitori, le scelte di maggiore importanza sono assunte di comune accordo, in caso di contrasto la decisione è rimessa al Giudice, con riguardo alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione il Giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.

Esclusivo: È una tipologia residuale. Presupposto è che il Giudice ritenga che l'affidamento in via condivisa sia contrario all'interesse del minore. È deciso con provvedimento motivato su istanza di parte (sono previste sanzioni se la domanda risulta non supportata da valide motivazioni). Questo tipo di affidamento prevede l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale (fatto salvo il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori).

In entrambi i casi, salvo diverso accordo, ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; ove necessario, il Giudice stabilisce la corresponsione di un assegno periodico al genitore collocatario al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Diritti del minore:

1. mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore
2. ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori
3. conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Figli maggiorenni:

Il Giudice può disporre a favore del figlio maggiorenne non indipendente economicamente un assegno periodico; l'assegno è versato, salva diversa determinazione, direttamente al figlio.

In caso di figlio maggiorenne portatore di handicap si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE A SEGUITO DI SEPARAZIONE, DIVORZIO, NULLITA' DEL MATRIMONIO E PROCEDIMENTI RELATIVI A FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI

Coppia senza figli:

Casa in proprietà esclusiva: il Giudice non si pronuncia sull'assegnazione e il godimento spetta al proprietario.

Casa in comproprietà: secondo la giurisprudenza prevalente il Giudice non si pronuncia sull'assegnazione, non viene presa in considerazione la debolezza economica di uno dei coniugi o conviventi.

Coppia con figli:

Assegnazione al genitore con il quale i figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti, convivono.

LA COPPIA DI FATTO

Tra i conviventi di fatto non esistono, come esistono fra coniugi, diritti e doveri reciproci.

Il carattere di "unione libera" fa sì che, in ogni momento e secondo la libera volontà, la coppia possa interrompere il rapporto.

In altre parole, ha assoluta prevalenza l'autonomia delle parti dal momento che la scelta per l'unione paraconiugale esprime la volontà della coppia di non legarsi in matrimonio.

Rilevanza del rapporto di convivenza

Non è previsto un regime giuridico unitario ma una serie di interventi, alcuni dei quali passano attraverso gli strumenti di regolamentazione dei rapporti tra privati (negozi giuridici).

Disposizioni speciali disciplinano, di volta in volta, alcuni aspetti della convivenza dandole rilevanza giuridica.

Si possono citare alcuni esempi (senza pretesa di completezza dal momento che si tratta di una miriade di norme):

- l'accesso alla **procreazione medicalmente assistita** è consentito anche alle coppie conviventi;
- in un processo penale il/la convivente ha diritto di astenersi dal testimoniare contro il compagno/a;
- la persona convivente può proporre istanza per la nomina dell' **amministratore di sostegno** del partner;
- i genitori conviventi esercitano la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli riconosciuti da entrambi;
- il/la convivente può subentrare nel contratto di locazione intestato all'altro/a, in caso di morte di quest'ultimo;
- la famiglia di fatto gode della tutela possessoria (possono esercitare le azioni volte ad accertare il loro diritto di possedere la casa) della casa dove si svolge la convivenza;
- in caso di uccisione del convivente, l'altro/a ha diritto al risarcimento del danno;
- si applica, anche per la famiglia di fatto, la **tutela contro la violenza nelle relazioni familiari**;
- la famiglia di fatto usufruisce delle prestazioni dello "stato sociale" (assegnazione di case popolari, etc..);
- in materia di adozione, il **minore** che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato anche ad una famiglia di fatto.

Oltre a ciò, si rimanda a quanto detto nei capitoli relativi all'affidamento di figli ed all'assegnazione della casa coniugale. In tali ipotesi non vi sono distinzioni tra coppie unite in matrimonio e coppie conviventi.

